



Andrea Peluso

Tecnico esperto di sistemi di dosaggio e di trattamento acqua.

peluso.andrea@prominent.com

La valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nelle piscine secondo il nuovo DL.vo 18_23 ed il Rapporto ISTISAN22/32

L'entrata in vigore del nuovo D.Lgs. 18_23, inerente l'acqua destinata al consumo umano che sostituisce il precedente D.Lgs.31/0/, ha un risvolto anche sull'acqua di piscina

Il Decreto modifica i limiti e impone nuovi parametri per l'acqua di approvvigionamento, e obbliga ad effettuare una valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione all'interno degli edifici. Le modalità sono contenute nel rapporto ISTISAN 22/32 *"Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184. Gruppo di lavoro ad hoc sulla sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione idrica interni degli edifici e di talune navi"*.

È importante sottolineare che il rapporto ISTISAN 22/32 viene citato all'interno del Decreto Legislativo 18_23 all'art 9 *"Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni"*, pertanto diventa cogente.

Il Decreto Legislativo all'art 2 comma i) **definisce gli "edifici (o locali) prioritari" come "immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi associati all'acqua"**, includendo tra essi, ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici destinati a ospitare strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari, caserme e campeggi, aeroporti, stazioni

Il Decreto, inoltre, e più compiutamente il rapporto ISTISAN, **introduce la figura del GIDI, il Gestore Idrico della Distribuzione Interna.** La figura che ricopre tale ruolo è di fatto il soggetto attuatore di tutte le attività necessarie alla analisi e al contenimento del rischio idrico all'interno degli edifici. Può essere *"il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile (con poteri decisionali autonomi e delega di spesa) del sistema idropotabile di distribuzione interna ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua."*

Nell'ambito dell'applicazione del suddetto Decreto Legislativo la piscina va quindi vista come un elemento facente parte di un sistema più ampio e complesso, che è l'edificio all'interno del quale essa è inserita. Per capire quali sono le azioni da compiere, la prima cosa da fare è quindi quella di analizzare l'edificio ed in generale il contesto in cui la piscina è collocata, **in quanto il rischio ad essa associato cambia a seconda della tipologia di struttura ed alla vulnerabilità dei soggetti esposti.**

Le procedure da mettere in atto cambiano a seconda della tipologia di edificio in cui la piscina è inserita.

Ospedali, Centri riabilitativi:

Nel caso di piscine a servizio di istituti di ricovero e/o di cura (ospedali) così come di ambulatori o centri riabilitativi non in regime di degenza, l'analisi del rischio deve essere accurata e specifica ma **le modalità esulano sia dal DL.vo 18_23 che dal rapporto ISTISAN 22/32** e pertanto tale tipologia di struttura non è oggetto della trattazione del presente articolo.

Strutture ricettive, alberghi e navi:

Il rapporto ISTISAN inserisce tali strutture nella **"Classe C1"** e indica come necessaria la stesura di un piano di autocontrollo relativo a tutti gli impianti idrici interni all'edificio, compresa la piscina e l'impiantistica ad essa correlata. **Il piano deve monitorare almeno i parametri relativi a piombo e legionella.** Il soggetto attuatore è il GIDI, supportato ove necessario da professionisti interni o esterni che possiedano tutte le competenze multidisciplinari (idraulica, chimica e microbiologica) necessarie. **Il piano di autocontrollo può essere incorporato in documenti di analisi del rischio** finalizzati alla prevenzione sanitaria (DVR secondo DL.vo 81/08, piano di autocontrollo HACCP, etc.). Si aggiunge ed integra, ma non sostituisce, le attività di gestione, monitoraggio e controllo previste in piscina secondo la UNI10637 par 5.9.

Riportando quanto descritto nel rapporto ISTISAN *"l'obiettivo principale del piano di autocontrollo è quello di istituire un sistema documentato con cui il responsabile della struttura sia in grado di dimostrare di operare in modo da contenere al minimo il rischio, con ogni dovuta diligenza. Il piano di autocontrollo deve essere efficace e pienamente funzionale nel prevenire le cause di insorgenza di eventi pericolosi di particolare gravità prima che si verifichino, e nell'applicare*

Il Decreto modifica i limiti e impone nuovi parametri per l'acqua di approvvigionamento, e obbliga ad effettuare una valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione all'interno degli edifici

le opportune azioni correttive per ridurre al minimo i rischi qualora, nonostante le misure preventive adottate, si verifici una non-conformità o una circostanza di rischio non accettabile".

Le finalità del Piano di autocontrollo sono:

1. Prevenzione del rischio;
2. Incentivazione, dalla fase di progettazione a quella di manutenzione degli impianti, di utilizzo di materiali e reagenti chimici conformi al contatto con acqua potabile;
3. Fornitura ai fruitori dei locali dell'edificio di evidenze della qualità dell'acqua.



ph da Freepik

Piscine, incluse le strutture sportive, campeggi, palestre:

Le strutture sportive, i campeggi, le palestre i centri fitness e benessere, dotati di piscina e/o SPA, incluse le piscine pubbliche, nel rapporto ISTISAN vengono inserite nella **“Classe D”** e, oltre alla identificazione del GIDI, **devono essere dotati di un piano di verifica igienico sanitaria** (monitoraggio) dell'acqua destinata al consumo umano **con controllo minimo relativo ai parametri piombo e legionella.**

L'obiettivo principale del piano di verifica igienico-sanitaria è istituire un sistema documentato, piuttosto semplificato rispetto al piano di autocontrollo visto in precedenza, con cui il GIDI sia in grado di:

- identificare potenziali pericoli specifici nell'impianto idrico interno della struttura, almeno quali legionella e piombo;
- intraprendere eventuali e opportune azioni correttive;
- dimostrare, attraverso un monitoraggio periodico, la sicurezza del sistema idrico per i parametri definiti.


Il GIDI deve predisporre ed attuare il piano di verifica avvalendosi, ove necessario, del supporto di consulenti, anche strutturati in team, e di professionisti esperti in controlli, campionamenti e analisi.

Per poter essere attuato e funzionante, il piano deve essere descritto in un documento chiaro, con data di inizio e periodicamente aggiornato, integrato dagli esiti dei controlli effettuati e degli interventi di manutenzione. Quando si riscontrano, nonostante l'applicazione delle ordinarie misure preventive, una non-conformità o una circostanza di rischio non accettabile, il piano di monitoraggio deve essere funzionale e pienamente efficace nell'identificare situazioni di eventi pericolosi di particolare gravità prima che si verifichino e nella tempestiva adozione delle opportune azioni correttive dirette ad eliminare/minimizzare i rischi. **Il piano di verifica deve comunque essere associato ad un piano di manutenzione ordinaria e ad un monitoraggio straordinario**, che rappresentano misure di prevenzione minime da adottare a livello manutentivo sull'impianto e ai punti d'uso, oppure misure straordinarie in casi specifici.

Nello specifico **il programma di manutenzione ordinario deve comprendere:**

- Sintetica e schematica descrizione del sistema idrico interno alla struttura.
- Pianificazione e realizzazione delle misure di controllo.
- Pianificazione e realizzazione degli interventi ordinari di manutenzione (procedure per l'igiene dei terminali, spurgo periodico dei boiler, controllo dei parametri di processo).
- La registrazione delle operazioni di manutenzione in un documento tracciabile e preferibilmente informatizzato.
- La pianificazione e la realizzazione del monitoraggio delle misure di controllo e dei test di verifica, con periodicità almeno semestrale e in punti rappresentativi del sistema idrico, tenendo conto della sua complessità e del numero dei terminali di erogazione, controllando legionella, torbidità, temperatura dopo flussaggio.

Il monitoraggio straordinario deve essere predisposto qualora si rilevino anomalie significative duran-



te il monitoraggio ordinario semestrale, analizzando ulteriori parametri chimico-fisici e microbiologici. Qualora si dovessero riscontrare risultati non conformi, il GIDI dovrà definire le necessarie azioni correttive avvalendosi del personale tecnico. Successivamente all'implementazione delle azioni correttive, occorre procedere nuovamente al monitoraggio straordinario per verificare il rientro nella normalità dei parametri del controllo; in caso di esiti favorevoli, si potrà tornare al monitoraggio semestrale ordinario, altrimenti occorre stabilire nuove azioni correttive.

Scuole, università, campus:

Alcuni edifici scolastici o più in generale edifici con finalità educative, possono ospitare piscine, aree per attività sportiva esterna, palestre interne, mense, bar, biblioteche, au-



ph Taiki Ishikawa da Unsplash

ditorium. Si può trattare di strutture molto complesse con molteplici potenziali pericoli dal punto di vista della salubrità dell'acqua, dovuti anche alla pluralità dei soggetti esposti (alunni, personale scolastico, personale di mensa, manutentori, etc). **Rientrano nei cosiddetti "Edifici specifici" del rapporto ISTISAN per cui va valutato il ricorso ad un PSA (Piano di sicurezza dell'acqua) dedicato.**

Per il dettaglio di come deve essere sviluppato un PSA, che è un documento molto complesso e strutturato, si rimanda al rapporto ISTISAN 22/32.

Tempistiche e sanzioni:

Secondo l'Art 6 comma 8 del DL.vo 18_23 **la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione inter-**

La valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interna degli edifici e locali prioritari deve essere effettuata entro il 12 gennaio 2029 e va inserita dai GIDI nel sistema AnTeA (Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili)

na degli edifici e locali prioritari deve essere effettuata entro il 12 gennaio 2029 e va inserita dai GIDI nel sistema AnTeA (Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili).

Secondo l'Art 23 comma b del DL.vo il GIDI, chi viola le disposizioni per le acque fornite attraverso i sistemi di distribuzione interna non rispettando i valori di parametro, è **punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.**

Al comma g dell'art 23 si indica che la mancata implementazione della valutazione e gestione del rischio all'interno degli edifici prioritari e di talune navi è soggetta a **pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.**

Conclusioni:

Entro il 12 gennaio 2029 è necessario inserire nel sistema AnTeA una valutazione e gestione del rischio per tutti gli edifici ed i locali prioritari. **Le piscine sono identificate come edifici prioritari secondo la definizione data dal DL.vo 18_23 art 2 comma i).**

La modalità attraverso la quale deve essere strutturata la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua in una piscina dipende dalla tipologia dell'edificio in cui la piscina è inserita. In ordine decrescente per complessità può essere necessario sviluppare:

1. Piano di sicurezza dell'acqua (PSA); ad esempio in Università/Campus/Scuole in generale edifici complessi con più funzioni (sport, mense, alloggi, etc);
2. Piano di autocontrollo, ad esempio in strutture ricettive, alberghi, navi;
3. Piano di verifica igienico sanitaria, ad esempio in piscine, campeggi, centri benessere, stabilimenti balneari.

La mancata valutazione ed inserimento nel portale AnTeA comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro ■